

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ favorevole

☐ non favorevole, per la seguente motivazione:

.....

data della firma digitale del

Responsabile dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari amministrativi e contabili

☐ Interventi nel Parco

☐ Pianificazione territoriale

☐ Valorizzazione territoriale

☒ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso e per i
15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e succ.mod. ed integ.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna

Autorizzazione per attività ed usi

n. 057 del 24 settembre 2026

**oggetto: Florens Babboni squadra al cinghiale n. 32
"Levigliani" A.T.C. Lucca 12 - Autorizzazione
attraversamento area Parco con armi da caccia**

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

☒ sì

☐ no

necessità del parere Comitato scientifico

☒ sì

☐ no

Il Responsabile
U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere
sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del
Direttore del Parco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p), con la
sola eccezione dell'autorizzazione temporanea all'attraversamento
del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori, per il quale è
stato individuato come soggetto competente il Responsabile
dell'Ufficio "Vigilanza e gestione della fauna", ai sensi dell'art.
16, comma 6, lettera b) del *Regolamento sull'organizzazione
dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta da parte del sig. Florens Babboni, quale referente della squadra al cinghiale n. 32 denominata "Levigliani" dell'A.T.C. Lucca 12 (prot. 3962 del 22/09/2026) tesa ad ottenere l'autorizzazione all'attraversamento dell'area Parco, compresa nei territori dei Comuni di Stazzema, Seravezza, Careggine e Molazzana, con fucile da caccia e quant'altro necessita, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria;

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano all'interno dell'area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Ritenuto che l'attività proposta dal richiedente rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché richiama nell'art. 11, comma 3, della L. 394/1991 e succ. mod ed integr.; cui riporta, alla lettera: f) "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati";

Dato atto che al presente procedimento si applicano gli oneri istruttori di cui all'art. 123 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tali divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico riguardo alla richiesta di autorizzazione in parola, come richiamato nell'art. 3, comma 1 e 2 del "Regolamento sull'autorizzazione temporanea per l'attraversamento del territorio del Parco con armi a fini venatori o per attività sportive svolte in aree consentite" approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 4 aprile 2017 e succ. mod. ed integr., in ultimo con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 21 novembre 2024, comunicato al Direttore del Parco e al Comando Guardiaparco, con nota interna n. 32 il giorno 22 settembre 2026, contenente le seguenti prescrizioni: "l'attraversamento dell'area Parco deve essere effettuato esclusivamente lungo i percorsi elencati di seguito per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria "; si prescrive inoltre che durante l'attraversamento dell'area Parco l'arma deve essere trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia;

Visto il comma c) art. 4 del "Regolamento sull'autorizzazione temporanea per l'attraversamento del territorio del Parco con armi a fini venatori o per attività sportive svolte in aree consentite" e il comma 1) art. 1, che riporta ***“nel caso in cui non sia possibile un percorso completamente esterno al territorio del Parco, tramite strade anche bianche e sentieri percorribili normalmente a piedi.”***;

Considerato che alcuni dei sentieri per raggiungere le poste per le battute di caccia, esterni all'area Parco, non sono *“normalmente percorribili”*, si prende atto che i percorsi richiesti non hanno un'alternativa ai sensi del comma 1) art. 1 del citato Regolamento;

Considerato che i cacciatori che posizionano le poste sono senza cani e scendono dal sentiero fino alle aree contigue;

Fatta comunque salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

Tenuto conto che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

determina

a) di autorizzare il sig. Florens Babboni residente nel Comune di Stazzema, fraz. di Levigliani (LU), via Zeppolino n. 36, responsabile della squadra al cinghiale n. 32 denominata "Levigliani" dell'ATC Lucca 12 e tutti i componenti della suddetta squadra ed eventuali ospiti indicati nell'elenco allegato alla presente autorizzazione, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine di compiere il prelievo venatorio, nelle località esterne al parco, per i tracciati stradali e/o sentieri battuti e tracciati che ricadono in area parco, **seguendo esclusivamente** i seguenti percorsi per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria:

- 1) strada provinciale n. 10 che da Seravezza conduce alla Galleria del Cipollaio, poi strada provinciale n. 13 in direzione Castelnuovo Garfagnana fino alla loc. Camaccio in Comune di Careggine, quindi attraversamento dell'area di cava "Ceconi", poi strada bianca fino alla loc. Col di Favilla e da qui alla loc. Calcina per aree esterne;
- 2) strada provinciale n. 13 in direzione Castelnuovo Garfagnana fino alla loc. Pizzorno proseguendo esclusivamente su sentiero CAI n. 138 e poi per sentieri battuti e tracciati fino alla loc. Fonderia per aree esterne e viceversa;
- 3) dalla loc. Colombetta, in frazione di Cardoso, esclusivamente su sentiero CAI n. 12, proseguendo su sentiero CAI n. 124 e 124A poi su sentiero CAI n. 8 fino al rientro in loc. Colombetta presso deposito GAIA e viceversa per tutti i percorsi;

b) di approvare ulteriormente le seguenti prescrizioni:

- 1) è fatto divieto di attraversare l'area Parco con mute di cani utilizzate per la battuta di caccia;
- 2) durante l'attraversamento dell'area Parco l'arma deve essere trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia;
- 3) è fatto divieto di attraversare a piedi con armi l'area Parco per la ricerca cani;
- 4) eventuali animali al seguito devono essere tenuti al guinzaglio;
- 5) gli animali oggetto di prelievo e cattura devono essere debitamente trasportati coperti e non rilasciare liquidi;
- 6) comunicare preventivamente all' Ente Parco a mano (Parco Regionale delle Alpi Apuane via S. Antonio n. 24 - 55047 Seravezza) o via e-mail all'indirizzo: vigilanza@parcapuane.it , al più tardi il giorno stesso della battuta di caccia, ma in ogni caso, prima dell'inizio dell'attività venatoria vera e propria, la data in cui s'intende compiere la battuta di caccia e l'elenco dei partecipanti.

c) di stabilire la validità di tale autorizzazione al termine della stagione venatoria indicata nell'istanza, **fatto salvo le possibili modifiche introdotte dal Piano Integrato per il Parco e attenendosi sempre e comunque alle direttive sulle misure di controllo per la Peste Suina Africana;**

determina

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

Il Responsabile
U.O.C. Vigilanza e Gestione della fauna
Giovanni Speroni

Elenco degli scritti alla squadra al cinghiale n. 32 "Levigliani" A.T.C. Lucca 12

n.	nome e cognome
1	ANCILLOTTI ETTORE
2	BABBONI FLORENS
3	BENASSI PIETRO
4	BONDIELLI GIULIANO
5	BRESCIANI CLAUDIO
6	CAPPELLETTI ROBERTO
7	CECCONI ANGELO
8	CECCONI PIERLUIGI
9	CHERUBINI SAVERIO
10	DEL FREO IACOPO
11	DINI FRANCESCO
12	FEDERICI CARLO
13	GALLENI WALTER
14	GIANNELLI MICHELE
15	LANDI ANTONIO
16	MORI PIETRO
17	NERI NEMO
18	SALVATORI ANTONIO
19	SALVATORI CESARE
20	SILVESTRI SERGIO
21	TARDELLI MARCO
22	TARDELLI MAURO
23	TARDELLI MIRCO
24	VERONA FRANCESCO
	EVENTUALI OSPITI